

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1979

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MESSENI NEMAGNA, SACCUCCI, RAUTI

Presentata il 5 aprile 1973

Promozione dei sottufficiali iscritti nei ruoli d'onore

ONOREVOLI COLLEGHI! — I sottufficiali delle forze armate, in base al disposto dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono iscritti nei rispettivi ruoli d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, quando siano stati riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 140 e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

Queste condizioni, rigorosamente identiche a quelle richieste per la iscrizione degli ufficiali nei loro ruoli d'onore, come previsto dall'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, comportano, stranamente, una difformità di trattamento delle due categorie, in

quanto per l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1964 n. 1148, gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire quattro promozioni mentre per i sottufficiali nulla è previsto.

Con la presente proposta di legge riteniamo doveroso colmare questa lacuna non trovando alcun argomento valido e logico in favore della attuale differenziazione esistente fra ufficiali e sottufficiali.

Proponiamo, quindi, che anche i sottufficiali iscritti nei ruoli d'onore possano conseguire quattro promozioni con lo stesso meccanismo e con gli stessi termini oggi stabiliti per gli ufficiali, ma con una sola diversificazione dettata dal più limitato sviluppo di gradi nella loro carriera: il sottufficiale nel ruolo d'onore può conseguire la nomina a sottotenente dell'arma cui appartiene, come limite massimo, nella successione delle promozioni.

Affidiamo, quindi, alla approvazione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge che va considerata come un doveroso riconoscimento della insostituibile opera prestata, sempre con abnegazione, da questi sottufficiali che con le loro carni martoriate dimostrano che l'attaccamento al dovere non è una semplice espressione rettorica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I sottufficiali iscritti nei ruoli d'onore ai sensi dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello con cui furono iscritti purché abbiano compiuto almeno cinque anni di anzianità nel grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio.

I sottufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo ulteriori cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I sottufficiali che hanno conseguita una promozione ai sensi del precedente comma possono conseguire una terza promozione quando, successivamente alla data della seconda promozione maturano le condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione i sottufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e che fruiscono di assegno di superinvalidità allorché si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero quelle conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

I sottufficiali pervenuti all'ultimo grado della rispettiva carriera e avendo diritto ad una ulteriore promozione di cui ai precedenti commi, possono conseguire il grado massimo di sottotenente nei ruoli d'onore.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di

ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica.

Il sottufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.